

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/10/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35525-l-art-622-c-p-p-i-profil-i-applicativi>

Autore: Antonio Di Tullio D'Elisiis

L'art. 622 c.p.p.: i profili applicativi.

L'art. 622 c.p.p.: i profili applicativi.

Avv. Antonio Di Tullio D'Elisiis

Scopo del presente scritto è quello di esaminare l'art. **622 c.p.p.** .

Come è noto, siffatta disposizione legislativa stabilisce che, fermi *“gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”*.

Tale statuizione normativa non rappresenta un elemento di novità nel panorama storico - legislativo.

In effetti, come puntualmente dedotto dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. **40109 del 18 luglio 2013**, assente *“nel codice del 1865 (che all'art. 675 prevedeva nel suddetto caso un rinvio al giudice penale), la previsione compare già nel codice Finocchiaro Aprile del 1913, che, all'art. 525, così recita: "Se la corte di cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l'azione civile, proposta a norma dell'art. 7 (relativo appunto all'azione civile esercitata nel processo penale), rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise"”* mentre, nel **codice del 1930**, *“la previsione, che non ha formato oggetto di specifica considerazione nella relazione, è stata mantenuta nell'art. 541, che così recita: "(Annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza). La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23 (relativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale), rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile"”*.

La norma giuridica attualmente vigente, a sua volta, sempre alla luce di quanto rilevato nell'arresto giurisprudenziale del **2013**, *“è del tutto corrispondente, anche formalmente, a quella che figurava nel Progetto preliminare del 1978 (sotto l'art. 586), e nella Relazione al Progetto preliminare del 1988 si osserva (ripetendo quanto già contenuto della*

*relazione al precedente progetto del 1978) che l'art. 622 "detta disposizioni analoghe a quelle dell'attuale art. 541, aggiungendo il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: quando la corte di cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l'eventuale giudizio di rinvio - fermi restando gli effetti penali - si svolgerà davanti al giudice civile competente in grado di appello, anche se l'annullamento riguarda una sentenza inappellabile"*¹.

Orbene, una volta compiuto questo breve *excursus* storico-normativo, corre l'obbligo innanzitutto di evidenziare che tale regola giuridica è applicabile solo in caso di accoglimento del ricorso della parte civile ove non vengano proposti o respinti gli altri (eventuali) ricorsi proposti nella stessa sede sui capi penali¹.

Inoltre, tale precetto normativo stabilisce, come si evince dall'uso dell'inciso "*fermi*", che la sua portata applicativa non ha alcuna influenza sugli effetti penali della sentenza.

Per quanto attiene il significato da conferire alle parole "*effetti penali della sentenza*", si osserva come la Cassazione abbia avuto modo di precisare che, sebbene "*il codice penale non fornisce la nozione nè indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna*"², tali esiti possono essere tuttavia individuati sia "*in quelle che derivano ope iuris dalla sentenza affermativa della responsabilità*"³ quali, ad esempio, la "*revoca della sospensione condizionale*"⁴, "*l'iscrizione della sentenza medesima nel casellario giudiziale*"⁵, sia in "*ogni altra sanzione o privazione di benefici che possa prodursi in modo non automatico, ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario ed indefettibile presupposto*"⁶.

Tale limite preclusivo, inoltre, opera anche nel caso in cui il reato venga dichiarato estinto.

¹In tale senso, **A. Gaito**, "*Il ricorso per cassazione*", in AAVV, *Procedura penale*, Torino, Giappichelli editore, 2010, pag. 807; **F. Cordero**, "*Procedura penale*", Milano, Giuffrè editore, 1995, pag. 1010.

²Cass. pen., Sez. Un., 16/03/94, in *Mass. pen. cass.* 1994, fasc. 7, 142.

³Cass. pen., sez. I, 30/11/92, in *Cass. pen.* 1994, 2081 (s.m.).

⁴Cass. pen., sez. V, 5/10/93, in *Cass. pen.* 1994, 2507 (s.m.), *Giust. pen.* 1994, III, 33.

⁵Cass. pen., sez. III, 15/01/02, n. 7088, in *Arch. nuova proc. pen.* 2002, 279.

⁶Cass. pen., sez. I, 30/11/92, in *Cass. pen.* 1994, 2081 (s.m.).

Difatti, come evidenziato nell'arresto giurisprudenziale su emarginato, *“tra gli "effetti penali della sentenza" rientrano certamente quelli scaturenti da una declaratoria di estinzione del reato”*.

Tale approdo ermeneutico si appalesa perfettamente condivisibile anche perché si innesta lungo il solco di un pregresso filone nomofilattico che, nel trattare specifici istituti di diritto penale, è pervenuto alla medesima conclusione giuridica.

Ad esempio, è stato postulato che l'*“estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva”*⁷.

*“Invero, l'estinzione del reato ex art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma, posto che il comma 2, citato art. si limita semplicemente ad affermare che "in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene" (cfr. Cass. Sez. Un. 22/11/2000 n. 31, Sormani)”*⁸.

Invece, per quanto concerne l'accezione da assegnare alla locuzione *“disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile”*, *“per "capo" si intende quello relativo all'affermazione della responsabilità civile e per "disposizione" quella che si riferisce alle statuizioni accessorie, come quella della liquidazione del danno”*⁹; a tale riguardo, si osserva che è stato rilevato come la parte civile non sia legittimata a proporre impugnazione *“avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato”*¹⁰ siccome *“le disposizioni contenute nell'art. 165 c.p., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze,*

⁷Cass. pen., sez. IV, 23/11/10, n. 45351, in CED Cass. pen. 2010.

⁸Cass. pen., sez. III, 29/10/08, n. 43835, in CED Cass. pen. 2008.

⁹Cass. pen., sez. un., 18/07/13, n. 40109, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

¹⁰Cass. pen., sez. VI, 22/09/04, n. 43188, in Cass. pen. 2006, 3, 994 (s.m.) (nota di: POTETTI).

*diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata*¹¹.

Inoltre, oltre tale aspetto procedurale, per dovere di completezza argomentativa, va rilevato che l'azione civile, da un punto di vista sostanziale, in ossequio al combinato disposto *ex* articoli **74 c.p.p.** e **185 c.p.**, può avere ad oggetto *“la restituzione (o restituito in integrum) o il risarcimento in denaro”*¹² dovendosi altresì precisare che, per restituzione, si deve intendere il *“ristabilimento in forma specifica della situazione esistente prima del compimento del reato”*¹³.

Invero, nella *“responsabilità da atto illecito la vittima (o suoi eredi) ha diritto di essere reintegrata nella posizione in cui si trovava prima dell'illecito”*¹⁴.

Viceversa, per quanto inerisce il concetto da imputare al termine *“risarcimento”*, con tale parola si deve intendere il ristoro di tutti i danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali dato che, oltre alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. **185, co. II, c.p.**¹⁵, è stato ribadito, pure a livello ermeneutico, che *“in presenza di un danno da reato, il danneggiato, in sede di rinvio, può sollecitare davanti al giudice civile anche il riconoscimento del danno non patrimoniale”*¹⁶.

In via meramente sommaria e riassuntiva, nel vasto scenario delle tipologie di torti risarcibili, va evidenziato che per *“danno non patrimoniale”*, secondo una costante giurisprudenza di legittimità, è stato affermato come debba reputarsi comprensiva *“tanto del danno morale che di quello biologico eventualmente subiti”*¹⁷

¹¹*Ibidem*. Durante la vigenza del **Codice Rocco** venne invece affermato che il *“disposto dell'art. 195 c.p.p., che limita l'impugnazione della parte civile ai punti della sentenza che concernono i suoi interessi civili non deve essere inteso in relazione ai capi civilistici della pronuncia, ma in vista dell'incidenza che sugli interessi civili può avere qualunque capo della decisione”* (Cass. pen., sez. II, 14/01781, in Giust. pen. 1982, III,40).

¹²Cass. pen., sez. IV, 23/04/08, n. 27412, in Guida al diritto 2008, 38, 103 (s.m.).

¹³Cass. pen., sez. IV, 23/04/08, n. 27412, in Guida al diritto 2008, 38, 103 (s.m.).

¹⁴*Ibidem*.

¹⁵Alla stregua del quale: ogni *“reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”*.

¹⁶Cass. pen., sez. un., 18/07/13, n. 40109, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

¹⁷*Ex plurimibus*, Cass. pen., sez. IV, 23/01/09, n. 21505, in Cass. pen. 2010, 5, 1831.

essendo necessario, secondo i canoni generali fissati dall'art. 2043 c.c.¹⁸, che sia acclarato un nesso di causalità tra il danno e il pregiudizio lamentato¹⁹.

Tra i danni risarcibili, ad esempio, è stato incluso:

- il danno “*biologico*”²⁰;
- quello “*da cd. "perdita di "chances" in favore del candidato alle elezioni rimasto soccombente nei confronti di altro candidato resosi responsabile del delitto di illecite elargizioni previsto dall'art. 95 del t.u. sull'elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. n. 361/1957*”²¹;
- “*il danno morale ai danni di un soggetto minacciato nell'integrità fisica e perciò sottoposto a scorta personale, in virtù della patita compressione della libertà di movimento e della vita professionale e di relazione*”²²;
- in materia di reati ambientali, il danno morale “*derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo*”²³;
- il danno morale “*patito dall'Amministrazione delle dogane in conseguenza di un reato doganale, danno consistente nella lesione dell'immagine dell'Amministrazione e nel discredito apportato all'istituzione dal comportamento illecito*”²⁴.

Per quanto attiene all'opposto il “*danno patrimoniale*”, che si concretizza “*quale conseguenza del fatto illecito di tipo economico*”²⁵, esso, a titolo meramente esemplificativo, può consistere:

- nel lucro cessante ove l’ “*invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica*”²⁶ o totale nella misura in cui ricorra “*in concreto di una*

¹⁸Secondo il quale: qualunque “*fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”.

¹⁹Cass. pen., sez. V, 19/10/00, n. 191, in Ced Cassazione 2001, Cass. pen. 2001, 2457 (s.m.).

²⁰Cass. pen., sez. IV, 23/01/09, n. 21505, in CED Cass. pen. 2009, Cass. pen. 2010, 5, 1831.

²¹Cass. pen., sez. III, 7/11/12, n. 1153, in Riv. pen. 2013, 3, 271.

²²Cass. pen., sez. fer., 11/09/12, n. 45002, in CED Cass. pen. 2012.

²³Cass. pen., sez. III, 17/01/12, n. 19439, in CED Cass. pen. 2012.

²⁴Cass. pen., sez. III, 14/07/10, n. 35457, in CED Cass. pen. 2010, Cass. pen. 2011, 6, 2360.

²⁵Cass. civ., sez. III, 4/06/07, n. 12929, in Il civilista 2009, 10, 26 (s.m.) (nota di: DI RAGO), Il civilista 2011, 2, 30 (s.m.) (nota di: PULICE).

*riduzione attuale o futura dei predetti redditi, e della relazione causale tra questa riduzione e l'accertata menomazione*²⁷;

- nel danno emergente allorquando ricorrano *“postumi invalidanti permanenti”*²⁸;
- in quello conseguente al *“demansionamento calibrato non già sulla retribuzione percepita dal lavoratore, bensì su quella che gli sarebbe spettata se, sia per la professionalità acquisita e la sua ulteriore valorizzazione, egli avesse conseguito la superiore qualifica di dirigente”*²⁹;
- nel torto derivato dall'occupazione *sine titolo* di un immobile³⁰;
- il pregiudizio *“determinato dalla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Isvap a causa dell'esercizio dell'attività assicurativa in ramo non autorizzato”*³¹;
- il torto prodotto *“nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da gravi patologie”*³²;
- nel caso di violazione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto della totalità delle azioni di una società quotata in un mercato regolamentato da parte di chi, in conseguenza di acquisti azionari, sia venuto a detenere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale, il mancato guadagno, a favore degli azionisti cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, *“a causa della mancata promozione dell'offerta”*³³.

Orbene, seppur in questo *excursus* giurisprudenziale siano annoverabili anche casi di natura esclusivamente civilistica, gli esempi addotti comunque

²⁶Cass. civ., sez. III, 9/10/12, n. 17167, in Diritto & Giustizia 2012, 10 ottobre (nota di: SAVOIA).

²⁷Cass. civ., sez. III, 28/07/05, n. 15822, in Castronovo C. Soc. Zurigo Assicur. e altro.

²⁸Cass. civ., sez. III, 23/01/06, n. 1215, in Giust. civ. Mass. 2006, 1.

²⁹Cass. lav., 19/04/12, n. 6110, in Foro it. 2012, 6, I, 1729.

³⁰Cass. civ., sez. III, 29/03/12, n. 5058, in Foro it. 2012, 11, I, 3125.

³¹Cass. civ., sez. I, 27/04/11, n. 9384, in Riv. dir. comm. 2012, 4, 331 (s.m.) (nota di: CICCHINELLI).

³²Cass. civ., sez. III, 4/01/10, n. 13, in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 1.

³³Cass. civ., sez. I, 10/08/12, n. 14400, in Banca borsa tit. cred. 2012, 6, II, 725 (s.m.) (nota di: Tucci), Giur. comm. 2013, 2, II, 193 (s.m.) (nota di: MUCCIARELLI).

testimoniano come tale voce risarcitoria ricomprensiva la tutela di un ampio e variegato ventaglio di diritti e interessi vulnerabili a livello patrimoniale.

Inoltre, in *“caso di uccisione di un familiare, ai congiunti superstiti spettano "iure proprio" il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (essendovi reato), ed "iure successionis" il risarcimento del danno biologico cosiddetto terminale spettante al soggetto deceduto, nei casi in cui il decesso sia intervenuto al termine di una agonia e non sia stato istantaneo o quasi”*³⁴ dato che *“il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi che possono quindi agire nei confronti del danneggiante "iure hereditatis”*³⁵.

Da ultimo, ai sensi del combinato disposto ex articoli **186 c.p.**³⁶ e **543 c.p.p.**³⁷, altro elemento azionabile in sede civile, sempre a titolo risarcitorio, è la pubblicazione della sentenza di condanna *“qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato”*.

³⁴Cass. pen., sez. IV, 14/06/11, n. 32137, in CED Cass. pen. 2011. *Contra*, Cass. pen., sez. II, 18/01/93, in Cass. pen. 1994, 3009 (s.m.): *“Il risarcimento dei danni che consegue ad omicidio o ad altro reato da cui sia scaturita la morte della persona offesa spetta ai congiunti della persona uccisa iure proprio, non iure haereditario e va, pertanto, commisurato alle aspettative legittime di beneficio finanziario da ciascuno (dei congiunti) prospettabili, in relazione alle effettive pretese possibilità di guadagno della vittima”*.

³⁵Cass. pen., sez. IV, 30/10/02, n. 1031, in Cass. pen. 2004, 1278 (s.m.).

³⁶Secondo cui: oltre *“quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato”*.

³⁷Ai sensi del quale: la *“pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. 3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”*. Sul punto, vedasi altresì l'art. **694 c.p.p.** che prevede quanto segue: *“1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale. 2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi. 3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto. 4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a millecinquecentoquarantanove euro”*.

Per di più, oltre alla restituzione, al risarcimento ed alla pubblicazione della sentenza, tra le statuizioni civili richiedibili, possono essere comprese anche “*le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni*”³⁸ nonché quelle derivanti dalla pubblicazione della sentenza di condanna nel caso previsto dall’art. 186 c.p. .

Infatti:

- l’art. 541, co. I, c.p.p., come è noto, prevede che con “*la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la condanna*”;
- l’art. 543, co. II, c.p.p., come è altrettanto risaputo, statuisce che la “*pubblicazione ha luogo a spese del condannato*”.

D'altronde, è stato di recente evidenziato, in sede di legittimità, che sono considerabili “*statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, con riferimento alle quali Sez. U, n. 40228 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 ha avuto modo di precisare che se "l'imputato non ha formulato censure in ordine alla omessa compensazione delle spese nè alla sussistenza di giusti motivi per provvedere in tale senso (art. 541 c.p.p.) (...), l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p., dovendosi in tale sede discutere solo del quantum*”³⁹.

“*Va infine osservato, per completezza, che l'ampia dizione dell'art. 622 c.p.p., non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale*”⁴⁰.

Chiarito che significato conferire alle parole “*le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile*”, occorre altresì spiegare, a questo punto della disamina, in quali casi avviene il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Ciò si verifica in due ipotesi ossia:

³⁸ Cass. pen., sez. VII, 29/11/01, n. 2119, in Cass. pen. 2003, 573 (s.m.).

³⁹ Cass. pen., sez. un., 18/07/13, n. 40109, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁴⁰ *Ibidem*.

- a) ove venga annullata in sede di legittimità una decisione limitatamente alle disposizioni o ai capi che riguardano l'azione civile;
- b) allorquando venga accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato.

Per il punto contrassegnato alla lettera **a)**, oltre a rinviarsi a quanto appena esposto in precedenza, corre l'obbligo di evidenziare che l'art. **578 c.p.p.** stabilisce che, quando *“nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”*.

*“Chiara la ragione di tale disciplina: laddove la parte civile si sia vista riconoscere con sentenza non definitiva la fondatezza della propria azione, la legge intende tutelarla rispetto ad eventi che, pur avendo l'effetto di estinzione del reato, non fanno venir meno la responsabilità dell'imputato per i fatti da cui deriva l'obbligo di risarcimento o restituzioni”*⁴¹.

Da ciò ne deriva che, per l'applicazione di siffatta disposizione legislativa, occorre che siano configurabili i susseguenti requisiti:

*“1) che sia stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato; 2) che, con l'impugnazione dell'imputato, non concorra un'impugnazione agli effetti civili; 3) che il giudice del gravame (appello o Corte di cassazione) abbiano dichiarato estinto il reato per amnistia o prescrizione”*⁴².

“La ratio legis va individuata, da una parte, nel diritto dell'imputato a vedere dichiarare estinto il reato ma, dall'altra, nell'evitare che la parte civile, per un evento estintivo sopravvenuto, si veda vanificare il diritto al risarcimento dei danni che gli era già stato riconosciuto in primo grado con la conseguente necessità di trasferire il processo in sede civile e, quindi, con un'evidente moltiplicarsi di processi a scapito del principio dell'economia processuale (Cass. Sez. 3 sentenza n. 18056 dell'11/02/2004, rv.228450; Cass. Sez. 3, sentenza n.

⁴¹Cass. pen., sez. VI, 19/06/12, n. 30067, in Arch. nuova proc. pen. 2012, 6, 642.

⁴²Cass. pen., sez. II, 28/11/12, n. 7041, in CED Cass. pen. 2012.

17846 del 19/03/2009, rv. 243761; Cass. Sez. 5, sentenza n. 27652 del 17/06/2010, rv. 248389)⁴³.

Di talchè ne discende che *“l'art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l'impugnazione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giudicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili”*⁴⁴ visto che *“l'inerzia della parte civile non fa acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria, non essendo trasportabile nel processo penale l'istituto della acquiescenza di cui all'art. 325 c.p.c.”*^{45,46}.

Inoltre, in un arresto giurisprudenziale, è stato asserito che, *“allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova”*⁴⁷ posto che, ad avviso delle Sezioni Unite, *“non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 c.p.p., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, nè le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2”*⁴⁸.

Ciò nondimeno, tale norma giuridica, in caso di prescrizione del reato, non è sempre applicabile.

In effetti, è stato osservato che:

⁴³*Ibidem.*

⁴⁴*Ibidem.*

⁴⁵Ai sensi del quale: il *“termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta”*.

⁴⁶Cass. pen., sez. II, 28/11/12, n. 7041, in CED Cass. pen. 2012.

⁴⁷Cass. pen., sez. un., 28/05/09, n. 35490, in Guida al diritto 2009, 39, 67 (s.m.) (nota di: Natalini).

⁴⁸*Ibidem.*

- quando la prescrizione del reato sia maturata prima della pronuncia di primo grado, non si possono “*confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile*”⁴⁹ “*a causa del disposto dell'art. 538 c.p.p., comma 1*”⁵⁰ (situazione questa che viene distinta a sua volta dal diverso caso in cui è stata stimata applicabile la norma *de qua* qualora, “*essendovi stata condanna dell'imputato, confermata in grado di appello, la sentenza d'appello venga annullata con rinvio all'esito di ricorso per cassazione e venga successivamente a maturare il termine di prescrizione del reato, il giudice di rinvio, nel dichiarare quest'ultimo estinto, non potrà comunque esimersi, qualora vi sia stata costituzione di parte civile, dal provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.*”⁵¹);
- la “*parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica*”⁵²;
- “*qualora il giudice d'appello ritenga configurabile la responsabilità penale dell'imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando peraltro estinto il reato per prescrizione, non può decidere sulle richieste proposte agli effetti civili*”⁵³ siccome l’ “*art. 578 c.p.p. espressamente subordina la pronuncia sull'azione civile del giudice dell'impugnazione, nelle ipotesi di amnistia e prescrizione, alla sussistenza di una sentenza di condanna, anche generica, dell'imputato nel giudizio di grado precedente*”⁵⁴.

Per dovere di completezza argomentativa, a titolo meramente informativo, si osserva che, da un lato “*nel Progetto preliminare del 1988, sotto l'articolo corrispondente all'attuale art. 578, compariva un ulteriore comma, del seguente tenore: "2. La sentenza con la quale il giudice di appello o il giudice di rinvio, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, decide sull'azione civile, può essere impugnata mediante ricorso per cassazione. In*

⁴⁹ Cass. pen., sez. VI, 21/02/13, in CED Cass. pen. 2013.

⁵⁰ Cass. pen., sez. II, 6/11/09, n. 47356, in CED Cass. pen. 2010.

⁵¹ Cass. pen., sez. VI, 19/06/12, n. 30067, in Arch. nuova proc. pen. 2012, 6, 642.

⁵² Cass. pen., sez. un., 21/06/12, n. 35599, in Cass. pen. 2013, 6, 2347 (s.m.) (nota di: COLLINI).

⁵³ Cass. pen., sez. IV, 16/05/02, in Giur. it. 2003, 2148 (nota di: FONTI).

⁵⁴ *Ibidem*.

ogni caso, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio, provvede a norma dell'art. 622"⁵⁵ **c.p.p.**, dall'altro lato, tale "comma venne soppresso in sede di Progetto definitivo sulla base dei rilievi espressi dalla Corte di cassazione, secondo cui: "Nella formulazione della seconda parte del comma non si è considerato che la sentenza prevista nella prima parte dello stesso comma può essere impugnata anche sul punto concernente la dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. In caso di annullamento su tale punto la Corte di cassazione non potrà evidentemente disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, come invece prescrive l'art. 622, richiamato nella norma"⁵⁶.

Per quanto all'opposto inerisce il punto **b)**, l'art. **576 c.p.p.**, come è notorio, stabilisce che la parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, possa proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio.

Il **capo II, sezione I, titolo III, libro VII, del codice di rito** intitolato "Sentenza di proscioglimento", prevede dal canto suo le seguenti tipologie di decisioni:

la sentenza di non doversi procedere che ricorre ove:

- "l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita"⁵⁷;

- "quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria"⁵⁸;

- "se il reato è estinto"⁵⁹;

- "quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato"⁶⁰;

la sentenza di assoluzione che viene emessa nel caso in cui:

- "l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile"⁶¹;

⁵⁵ Cass. pen., sez. un., 18/07/13, n. 40109, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Art. 529, co. I, c.p.p. .

⁵⁸ Art. 529, co. II, c.p.p. .

⁵⁹ Art. 531, co. I, c.p.p. .

⁶⁰ Art. 531, co. II, c.p.p. .

⁶¹ Art. 530, co. I, c.p.p. .

- “anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”⁶²;

- se “vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1”⁶³.

L'art. 38, co. I, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per di più, dispone che il “ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero”.

Ed infatti, secondo quanto affermato in sede di legittimità, la parte offesa costituita parte civile può ricorrere per cassazione “anche ai fini penali (art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000), qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice”⁶⁴ mentre, in caso di proscioglimento di un imputato chiamato a giudizio nelle forme ordinarie previste dall'art. 20 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274⁶⁵, sempre la parte civile “ha la possibilità di interporre gravame, sia pure ai soli effetti

⁶²Art. 530, co. II, c.p.p. .

⁶³Art. 530, co. III, c.p.p. .

⁶⁴Cass. pen., sez. V, 05/12/08, n. 4695, in CED Cass. pen. 2008; Arch. nuova proc. pen. 2009, 3, 330.

⁶⁵Secondo il quale: “1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace. 2. La citazione contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio; f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. 3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. 4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. 5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e)”.

civili, a norma della generale disciplina contenuta nell'art. 576 c.p.p., senz'altro applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace, in virtù del generale richiamo alla disciplina del codice di rito contenuta nell'art. 2 d.lg. n. 274 del 2000^{66,67}.

Di talchè, alla stregua delle norme giuridiche summenzionate, la “parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione e a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno, senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilità o la mancanza dell'impugnazione del p.m., posto che l'art. 576 c.p.p. prevede una deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 538 c.p.p.”⁶⁸ e in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli fini dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno”⁶⁹.

A questo riguardo, ai fini del giudizio *de quo*, rileva altresì “la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo

⁶⁶Secondo cui: “1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative: a) all'incidente probatorio; b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; c) alle misure cautelari personali; d) alla proroga del termine per le indagini; e) all'udienza preliminare; f) al giudizio abbreviato; g) all'applicazione della pena su richiesta; h) al giudizio direttissimo; i) al giudizio immediato; l) al decreto penale di condanna. 2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti”.

⁶⁷Cass. pen., sez. IV, 14/02/07, n. 15223, in Guida al diritto 2007, 19, 101 (s.m.), Giudice di pace 2007, 3, 257 (s.m.) (nota di: STURLESE).

⁶⁸Secondo cui: “1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. 2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. 3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità”.

⁶⁹Cass. pen., sez. V, 15/05/08, n. 24018, in Guida al diritto 2008, 34, 101 (s.m.).

*in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale*⁷⁰.

Per converso, l' *“impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l'art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento”*⁷¹.

Ad esempio, è stato dichiarato inammissibile:

- il ricorso proposto dalla parte civile attinente all'aggravante della premeditazione *“la cui sussistenza è irrilevante ai fini del risarcimento dei danni e della entità di esso, non influenzando in alcun modo sul danno patrimoniale nè su quello morale, non essendo ravvisabile un aggravamento della sofferenza delle parti civili per l'evento omicidiario qualora esso sia premeditato, a differenza, ad esempio, di quanto potrebbe configurarsi in caso di omicidio commesso con crudeltà o sevizie”*⁷²;
- *“per il principio di tassatività delle impugnazioni - il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento in cui è disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti”*⁷³.

Al contrario, è stato affermato che:

- la *“parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia riconosciuto all'imputato l'attenuante della provocazione, incidente sui soli effetti civili”*⁷⁴;
- deve reputarsi ammissibile il ricorso che verte sul capo della sentenza di appello, con il quale, in accoglimento di specifico gravame proposto dall'imputato, *“sia stata disposta l'esclusione della medesima parte civile dal processo e l'eliminazione delle statuizioni disposte in suo favore con la decisione di primo grado”*⁷⁵.

⁷⁰ Cass. pen., sez. V, 19/01/05, n. 3416, in Cass. pen. 2006, 7-8, 2543.

⁷¹ Cass. pen., sez. III, 12/10/11, n. 5860, in CED Cass. pen. 2011

⁷² Cass. pen., sez. I, 28/01/03, n. 5697, in Cass. pen. 2004, 2026 (s.m.).

⁷³ Cass. pen., sez. II, 8/10/99, n. 12613, in Ced Cassazione 1999.

⁷⁴ Cass. pen., sez. I, 3/03/00, n. 4775, in Ced Cassazione 2000, Cass. pen. 2001, 558.

⁷⁵ Cass. Pen., sez. I, 26.02.2003, *Addesi, ANPP* 2003, 238.

All'opposto, non può essere emessa una *“sentenza di condanna anche agli effetti penali, senza violare il giudicato in assenza (...) dell'impugnazione del P.M.”*⁷⁶ sicchè *“tale richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si formato il giudicato, in mancanza della impugnazione del Pubblico Ministero, ma semplicemente alla affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno”*⁷⁷.

Del resto, non è soggetta ad annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p.:

- *“la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla mancata concessione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata”*⁷⁸;
- *“la sentenza d'appello, confermativa della sentenza assolutoria di primo grado a seguito di appello del solo Pubblico Ministero, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello della stessa parte civile”*⁷⁹;
- qualora prima che venga celebrato il processo in Cassazione, *“l'imputato nelle more sia deceduto”*⁸⁰;
- laddove il giudice di appello si limiti a dichiarare *“la nullità della sentenza di primo grado, in quanto tale decisione non rientra nel novero delle sentenze per le quali è tassativamente consentita l'impugnazione della parte civile dall'art. 576 c.p.p., e cioè i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile e la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile”*⁸¹;
- nel caso in cui venga adottata una *“sentenza di proscioglimento dibattimentale emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per improcedibilità dell'azione penale per omessa richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, attesa la non incidenza di tale pronuncia sugli interessi civili, in quanto in assenza di impugnazione del p.m. il giudicato*

⁷⁶Cass. pen., sez. VI, 25/10/11, n. 41479, in Cass. pen. 2012, 10, 3487, CED Cass. pen. 2011.

⁷⁷Cass. pen., sez. II, 31/01/06, n. 5072, in CED Cass. pen. 2006.

⁷⁸Cass. pen., sez. V, 25/05/11, n. 32899, in CED Cass. pen. 2011.

⁷⁹Cass. pen., sez. V, 10/11/10, n. 1461, in CED Cass. pen. 2010.

⁸⁰Cass. pen., sez. VI, 3/06/10, n. 27309, in CED Cass. pen. 2010, Cass. pen. 2011, 9, 3099.

⁸¹Cass. pen., sez. V, 4/10/05, n. 45911, in CED Cass. pen. 2005, Cass. pen. 2007, 4, 1708.

*penale di proscioglimento non può venire modificato ed una eventuale pronuncia favorevole alla parte civile impugnante non potrebbe riconoscere il diritto della stessa al risarcimento, richiedibile nella sola sede civile in uno con le eventuali restituzioni*⁸²;

- quando venga pronunciata una sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, *“dal momento che il riconoscimento della fondatezza del ricorso della parte civile contro la sentenza liberatoria del Gup comporta di fatto un impulso sul piano dell'esercizio della azione penale, pure in presenza e nonostante la possibile acquiescenza del PM”*⁸³;
- il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisoria alla parte civile *“perchè è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione”*⁸⁴;
- *“la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per oblazione, in quanto l'art. 576 comma 1 c.p.p. prevede la possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata "nel giudizio"”*⁸⁵;
- una sentenza di condanna *“nell'ipotesi in cui con quest'ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire”*⁸⁶.

Oltre a ciò, come puntualmente rilevato da insigne dottrina⁸⁷, il rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p., come suesposto, opera solo nel caso in cui il ricorso proposto dalla parte civile venga accolto mancando *ab initio* o essendo respinti eventuali ricorsi proposti ai fini penali.

Invero, tale assunto trova conforto in un precedente nomofilattico con cui gli Ermellini hanno parimenti rilevato che, in *“tema di annullamento da parte della Corte*

⁸²Cass. pen., sez. III, 3/03/04, n. 18070, in Cass. pen. 2005, 5, 1622 (s.m.).

⁸³Cass. pen., sez. V, 3/06/07, n. 21876, in CED Cass. pen. 2007.

⁸⁴Cass. pen., sez. VI, 24/10/97, n. 11984, in Cass. pen. 1999, 1218 (s.m.).

⁸⁵Cass. pen., sez. I, 27/10/99, n. 3187, in Cass. pen. 2000, 622.

⁸⁶Cass. pen., sez. I, 22/01/03, n. 23114, in Cass. pen. 2004, 2069 (s.m.).

⁸⁷A. Gaito, *“Il ricorso per cassazione”*, in AAVV, *Procedura penale*, Torino, Giappichelli editore, 2010, pag. 807.

*di cassazione della sentenza impugnata ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 c.p.p., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo in toto respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali?*⁸⁸ dato che ciò oltre a ricavarsi “alla lettera della norma, si ricava dalla sua “ratio”, che è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali”⁸⁹.

Alla fine è evidente che, in caso di accoglimento, la Cassazione “elimina gli effetti preclusivi del giudicato penale sul successivo giudizio civile (art. 651 c.p.p.⁹⁰) e lo fa lasciando impregiudicati i capi penali non toccati dall'impugnazione proposta dalla sola parte civile”⁹¹.

A tale riguardo, per dovere di completezza espositiva, va rilevato che la sentenza, nei casi previsti dall'art. 651 c.p.p., per pacifica giurisprudenza, non è vincolante “con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”⁹² atteso che la “preclusione del giudicato penale in relazione alla richiesta della parte lesa di risarcimento dei danni sussiste soltanto nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia deciso su di essa”⁹³.

⁸⁸Cass. pen., sez. VI, 21/04/97, in Giust. pen. 1999, III,117 (s.m.), Cass. pen. 1999, 574 (s.m.).

⁸⁹*Ibidem*.

⁹⁰A mente del quale: “1. La sentenza penale irrevocabile [di condanna pronunciata in seguito a dibattimento] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

⁹¹A. Gaito, “Il ricorso per cassazione”, in AAVV, Procedura penale, Torino, Giappichelli editore, 2010, pag. 807.

⁹²Cass. civ., sez. VI, 4/07/11, n. 14648, in Giust. civ. Mass. 2011, 7-8, 1006, Diritto & Giustizia 2011, 8 settembre.

⁹³Cass. civ., sez. III, 10/04/97, n. 3119, in Giust. civ. Mass. 1997, 567. *Contra*, Cass. civ., sez. III, 17/06/13, n. 15112, in Giust. civ. Mass. 2013: “In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale”. In senso analogo, Cass. civ., sez. III, 14/07/97, n. 6416, in Giust. civ. Mass. 1997, 1196: “Qualora, in accoglimento del ricorso della parte civile, la Corte di cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle

Infatti, nel giudizio di legittimità, partendo dal presupposto secondo il quale, “a norma dell'art. 185 cod. pen. *"ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui"*, mentre a norma dell'art. 651 c.p.p. *"la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato"*”⁹⁴, si è giunti alla conclusione secondo cui dal “combinato disposto di tali norme deriva che per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non tutti i reati producono un danno - senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato”⁹⁵.

Per quanto attiene l'inciso “quando occorre”, ciò può avvenire “nel caso in cui non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 620 c.p.p., e si debba dar corso alla fase rescissoria”⁹⁶ siccome, nella pratica giudiziaria, difficilmente il giudice di merito determina nel preciso ammontare il *quantum debeatur* derivante da un illecito penale⁹⁷.

Invero, non sembra essere un caso che l'art. 539, co. I, c.p.p., come è risaputo, consente al giudicante, ove “le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno”, di pronunciare una “condanna generica” e di rimettere “le parti davanti al giudice civile” proprio perché, con tale dettato normativo, si suole concedere al giudicante la possibilità di rinviare la determinazione esatta del *quantum debeatur* a quello civile. Va da sé dunque che il rinvio ricorre:

disposizioni civili con rinvio della causa al giudice civile competente in grado in appello, questi è chiamato a compiere il riesame della controversia nei limiti tracciati dal giudicato penale”.

⁹⁴Cass. civ., sez. un., 25/02/10, n. 4549, in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 2.

⁹⁵*Ibidem.*

⁹⁶Cass. pen., sez. II, 24/10/03, n. 897, in Cass. pen. 2005, 2, 519 (s.m.) (s.m.).

⁹⁷Di differente avviso quell'insigne letteratura scientifica che ritiene non pertinente al caso di specie ricorrere al concetto di annullamento posto che: il “rinvio implica un annullamento: e qui manca l'annullabile; i capi penali sono intangibili; non esistono decisioni sul danno”(F. Cordero, “Procedura penale”, Milano, Giuffrè editore, 1995, pag. 1011).

- ogniqualvolta tale decisione sul *quantum debeatur* sia assente come nel caso in cui la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della parte civile avverso una sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, annulli la sentenza ai soli fini civili;
- se venga accolto il ricorso proposto dalla parte civile avverso:
 - la condanna alle spese processuali sostenute dalla parte civile;
 - la condanna dell'imputato quando:
 - a) sia stato negato il risarcimento in favore della parte civile;
 - b) sia stato riconosciuto un ristoro inferiore a quello richiesto;
 - c) sia stata disposta la compensazione delle spese⁹⁸.

Del resto, a sostegno di siffatta argomentazione, si colloca una costante giurisprudenza secondo la quale, nel “*caso in cui la Corte di cassazione accogliendo il ricorso della parte civile avverso una sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, annulli la sentenza ai soli fini civili, rinviando al giudice civile competente in grado di appello, a quest'ultimo è devoluto, di norma, senza condizionamenti di sorta, il compito di accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria e poi, eventualmente il "quantum debeatur": infatti, secondo il disposto dell'art. 652 c.p.p., solo eccezionalmente, nei casi ivi indicati, il confine della cognizione del giudice civile è segnato da effetti extrapenali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima*”⁹⁹.

Per converso, è applicabile, ad esempio l'art. **620, co. I, lett. 1), c.p.p.** il quale, come è noto, prevede l'annullamento senza rinvio “*in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessario*”, ogni volta non vi sia bisogno di rideterminare l'entità del danno subito come, ad esempio, quando la Corte di Cassazione:

⁹⁸Sull'argomento, **F. Cordero**, “*Procedura penale*”, Milano, 1995, 951, per il quale “*la norma erroneamente non riconosce alla parte civile, ma tale lacuna può essere colmata ermenenticamente, la possibilità di impugnare gli altri capi della sentenza relativi alla condanna penale dell'imputato, i quali, al contrario, possono, in talune circostanze, influire sulla determinazione del danno risarcibile*”

⁹⁹**Cass. pen., sez. I, 30/01/13, n. 11994, in Guida al diritto 2013, 17, 81 (s.m.).**

- accogliendo un ricorso proposto dalla parte civile “*avverso la sentenza con la quale il giudice di appello - rilevata erroneamente la violazione del "bis in idem" e di conseguenza erroneamente ritenuta inoperante la prescrizione - abbia pronunciato sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, considerato più favorevole all'intervenuta prescrizione del reato*”¹⁰⁰, annulli senza rinvio “*limitatamente alla mancata decisione sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna di primo grado*”¹⁰¹ confermandole *in toto*;
- escluda la sussistenza di un obbligo risarcitorio a favore della parte civile¹⁰².

Al giudice civile, quindi “*è devoluto, di norma, senza condizionamenti di sorta, il compito di accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria e poi, eventualmente il "quantum debeatur"*”¹⁰³ siccome “*il rinvio ex art. 622 c.p.p. "concerne non già il profilo civilistico in genere, ma lo specifico aspetto del quantum debeatur, essendo ormai intangibile l'an"*”¹⁰⁴.

Nella specifica ipotesi in cui venga adottata una sentenza ai sensi dell’art. 444, co. II, c.p.p.¹⁰⁵, è stato ulteriormente precisato che, “*quando la Corte di cassazione annulla la pronuncia impugnata relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice civile competente per valore in grado di appello se l'annullamento riguarda la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, mentre va effettuato al giudice penale solo se la statuizione manca del tutto*”¹⁰⁶ “*senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo*”¹⁰⁷.

E’ stato altresì rilevato che, qualora il giudice di merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, abbia omissso di pronunciarsi sull'azione civile, “*la*

¹⁰⁰ Cass. pen., sez. V, 26/01/06, n. 7213, in CED Cass. pen. 2006.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² In tale senso, A. Bargi, “*Il ricorso per cassazione*”, in A. Gaito, “*Le impugnazioni penali*”, II, 1998, 655.

¹⁰³ Cass. pen., sez. I, 30/01/13, n. 11994, in Guida al diritto 2013, 17, 81 (s.m.).

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Secondo cui: se “*vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3*”.

¹⁰⁶ Cass. pen., sez. VI, 24/01/13, n. 7519, in CED Cass. pen. 2013.

¹⁰⁷ Cass. pen., sez. IV, 29/11/06, n. 7583, in Cass. pen. 2008, 10, 3781.

Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile così come individuato dall'art. 622 c.p.p., giacché una soluzione diversa comporterebbe la neutralizzazione degli effetti della proposizione dell'azione civile nel giudizio penale”¹⁰⁸.

Con tutto ciò, è stato ritenuto applicabile tale istituto processuale solo nella misura in cui “*le precedenti fasi del processo abbiano trattato positivamente, con apposite specifiche pronunce, gli aspetti afferenti l'azione civile ovvero l'imputazione ascritta, e conseguentemente il ricorrente abbia uno specifico interesse ad avvalersi di ciò che è stato fatto nel processo penale*”¹⁰⁹.

Un ulteriore problema interpretativo è stato affrontato dalle Sezioni Unite in recente *obiter dictum* e, segnatamente, qualora, “*nel caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato, debba essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.*”.

Sul punto, si registrano due distinti filoni interpretativi.

Secondo quello minoritario, il rinvio va disposto a favore del giudice penale poiché è stato ritenuto che, in “*caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato (nella specie si trattava di reati tributari), il giudice d'appello destinatario del rinvio per la decisione in ordine alle statuizioni civilistiche è quello penale, se manca il definitivo accertamento della responsabilità penale, in quanto l'annullamento con rinvio al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., postula il definitivo accertamento della responsabilità penale, non sussistente nella specie, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione, o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento*”¹¹⁰.

Difatti, secondo tale filone ermeneutico, tale norma giuridica presuppone “*o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione*

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. III, 16/01/13, n. 13713, in CED Cass. pen. 2013.

¹⁰⁹ Cass. pen., sez. VI, 5/11/09, n. 47015, in CED Cass. pen. 2009.

¹¹⁰ *Ex multis*, Cass. pen., sez. III, 6/06/12, n. 26863, in Diritto & Giustizia 2012, 10 luglio.

*proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento*¹¹¹ e quindi, “*non appare suscettibile di interpretazione analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma*”¹¹².

Secondo quello maggioritario, invece, deve “*essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici, la sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell'innocenza dell'imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque precluso dalla intervenuta causa estintiva*”¹¹³ ravvisando in tale modalità procedurale l'unico mezzo per preservare “*appieno il principio di economia, che vieta il permanere in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda*”¹¹⁴.

Secondo quest'ultimo approdo ermeneutico, inoltre, tale principio di diritto può ritenersi applicabile anche quando “*l'estinzione sia stata dichiarata nel giudizio di appello, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello*”¹¹⁵ “*ciò comportando la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle statuizioni risarcitorie*”¹¹⁶.

Orbene, la Corte di Cassazione, intervenuta a dirimere tale contrasto ermeneutico, ha avvalorato quest'ultimo approccio argomentativo, nella sentenza n. 40109 del 18/07/13, affermando il seguente principio di diritto: in “*ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l'annullamento*

¹¹¹Cass. pen., sez. IV, 19/03/09, n. 14450, in CED Cass. pen. 2009, Cass. pen. 2010, 7-8, 2784.

¹¹²Cass. pen., sez. III, 27/02/08, n. 15653, in Cass. pen. 2009, 7-8, 3006, CED Cass. pen. 2008, Arch. nuova proc. pen. 2009, 6, 731.

¹¹³*Ex plurimibus*, Cass. pen., sez. II, 22/03/11, n. 17100, in CED Cass. pen. 2011.

¹¹⁴*Ibidem*.

¹¹⁵Cass. pen., sez. II, 27/04/10, n. 32577, in CED Cass. pen. 2010, Cass. pen. 2011, 7-8, 2673.

¹¹⁶Cass. pen., sez. V, 5/02/07, n. 9399, in Arch. nuova proc. pen. 2007, 4, 475.

della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.”.

In particolare, il Supremo Consesso è addivenuto a formulare tale considerazione giuridica:

- alla stregua della lettera dell'art. **622 c.p.p.** visto che *“tale disposizione si limita nel suo incipit a contenere l'inciso "Fermi gli effetti penali della sentenza", senza che ciò implichi un riferimento a un "accertamento" della responsabilità penale”*;
- in virtù della finalità che contraddistingue siffatta regola giuridica prefigurata dalla Cassazione nel senso che, *“annullando il capo di sentenza oggetto per sua natura alla giurisdizione civile, in circostanza nella quale non ha luogo alcun proseguimento dell'azione penale, la corte di cassazione non può (fare) a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio (...) all'organo giudiziario cui appartiene naturalmente”*; infatti, come sostenuto dai giudici di legittimità sempre in siffatto *obiter dictum*, la *ratio* della scelta operata in tal senso dall'art. **622 c.p.p.** risiede *“nel principio di economia, che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda”*.

Ciò nonostante, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno che tale criterio ermeneutico, per dovere di chiarezza normativa, venga trasfuso in un precetto normativo.

Ad esempio, si potrebbe inserire, nel corpo dell'art. **622 c.p.p.**, una previsione legislativa del seguente tipo: *“Il rinvio previsto dal comma precedente può essere disposto anche quando il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per intervenuta amnistia”*.

In tal guisa, invero, verrebbe conferita maggiore chiarezza in ordine alla portata applicativa di questo disposto normativo evitando ipotetici dissidi ermeneutici nel futuro.

Tornando ad esaminare la norma giuridica in esame, si osserva che, secondo quanto ivi previsto, l'annullamento, che legittima il rinvio al giudice civile, può avere ad oggetto pure una sentenza *“inappellabile”*.

Tale precetto normativo conferma quanto già statuito nel codice previgente sicchè l'art. **541 del c.p.p. del 1930**, come è noto, stabiliva in eguale misura che la *“corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano la azione civile proposta a norma dell'art. 23 (ossia: l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale ndr.), rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”*.

Invero, a *“parte irrilevanti elementi espressivi, la norma vigente differisce da quella corrispondente del codice di 1930 per l'inciso iniziale "Fermi gli effetti penali della sentenza" e per l'inserimento aggiuntivo della locuzione "ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro il proscioglimento dell'imputato"”*¹¹⁷.

A questo riguardo, le sentenze che non sono impugnabili innanzi al secondo grado di giudizio, in via meramente esemplificativa, sono riassumibili nelle seguenti tipologie di decisioni:

- *“le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda”*¹¹⁸;
- il proscioglimento adottato ai sensi dell'art. **469 c.p.p.**¹¹⁹;
- il proscioglimento nel caso di rito abbreviato¹²⁰,
- i provvedimenti abnormi¹²¹;
- *“le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell'art. 448.1 c.p.p.”*¹²², dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del p.m. o il rigetto della richiesta da parte sua o di altro giudice¹²³;

¹¹⁷Cass. pen., sez. un., 18/07/13, n. 40109, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

¹¹⁸Art. 593, co. III, c.p.p. .

¹¹⁹Secondo il quale: salvo *“quanto previsto dall'articolo 129, comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere seguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo”*.

¹²⁰Art. 443, co. I, c.p.p.: l' *“imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento”*.

¹²¹A loro volta ricorribili per Cassazione *“sotto il profilo della violazione di legge”* (Cass., sez. III, 9 luglio 1996 . 8 agosto 1996. N. 3010, CED 206058).

¹²²Secondo cui: nell' *“udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di*

- tutti gli altri casi in cui la pena venga applicata su richiesta dalle parti ad eccezione del caso in cui vi sia il dissenso da parte del p.m. che, in tale ipotesi, ha il diritto di appellare¹²⁴.

Per quanto attiene invece la dicitura “*giudice civile competente per valore in grado di appello*”, al fine di stabilire a chi spetta giudicare, soccorrono le norme giuridiche previste dal codice di procedura civile.

Invero, l’art. **341 c.p.c.**, come è noto, prevede che l’ “*appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza*”.

Quindi, per stabilire l’autorità giudicante a cui rinviare ai sensi dell’art. **622 c.p.p.**, bisogna avvalersi dei criteri stabiliti dagli articoli **7 e 9 c.p.c.** che, come è altrettanto noto, prevedono rispettivamente:

la competenza del giudice di pace:

- “*per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice*”¹²⁵;
- “*per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro*”¹²⁶;

qualunque ne sia il valore,

- “*per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi*”¹²⁷;
- “*per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case*”¹²⁸;

rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta”.

¹²⁵ Cass. pen., sez. un., 24/06/05, n. 36084, in D&G - Dir. e giust. 2005, 39, 40 (nota di: FERRUA).

¹²⁴ Art. 448, co. II, c.p.p. .

¹²⁵ Art. 7, co. I, c.p.c. .

¹²⁶ Art. 7, co. II, c.p.c. .

¹²⁷ Art. 7, co. III, n. 1, c.p.c. .

- *“per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità”*¹²⁹;
- *“per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”*¹³⁰;

la competenza del tribunale:

- *“per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”*¹³¹;
- *“per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”*¹³².

In più, la determinazione del valore non riguarda soltanto la competenza sicchè, sin dal **1978**, è stato evidenziato in sede nomofilattica che l' *“obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da reato ha natura di debito di valore e, pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si sia verificata una svalutazione monetaria, l'incidenza della stessa può essere fatta valere fino al momento della liquidazione definitiva”*¹³³. Ciò posto, una volta individuato il giudice a cui rinviare, si pone il problema di stabilire che tipo di disciplina processualcivile deve essere utilizzata nel caso di specie.

Sul punto, la Cassazione civile ha affermato che *“la statuizione resa da questa Corte in sede penale, con la quale venne disposto il rinvio, con riguardo alla designazione del giudice di rinvio nel Tribunale che ha pronunciato la sentenza, dev'essere considerata alla stregua di una normale designazione del giudice di rinvio, operata da questa Corte in sede civile ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 1”*¹³⁴, con la conseguenza che rispetto ad essa (...) assume rilievo il consolidato principio di diritto, secondo cui *“nel vigente sistema processuale, al di fuori*

¹²⁸ Art. 7, co. III, n. 2, c.p.c. .

¹²⁹ Art. 7, co. III, n. 3, c.p.c. .

¹³⁰ Art. 7, co. III, n. 3 *bis*, c.p.c. .

¹³¹ Art. 9, co. I, c.p.c. .

¹³² Art. 9, co. II, c.p.c. .

¹³³ Cass. pen., sez. VI, 31/01/78, in Giust. pen. 1979, 88, III (s.m.).

¹³⁴ Alla stregua del quale: la *“Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”*.

*dell'ipotesi di sentenza giuridicamente inesistente, non è consentito riformare una decisione della Corte di Cassazione nè al giudice di rinvio nè alla stessa Corte ulteriormente adita*¹³⁵.

In particolare, si è pervenuto a esprimere siffatta argomentazione di diritto sulla scorta del seguente ragionamento: a *“tale conclusione, pur non essendo rubricata la norma dell'art. 622 cod. proc. pen. con un riferimento al "rinvio" (la rubrica si esprime con la formula "annullamento della sentenza ai soli effetti civili", mentre al "rinvio" alludono le norme degli artt. 620 e 621 c.p.c. - precisamente all'annullamento senza rinvio - e dell'art. 623 c.p.c. - precisamente all'annullamento con rinvio), si deve pervenire, in quanto la norma dell'art. 622 c.p.c. allude all'effetto della statuizione della Cassazione penale con il verbo "rinvia" e, quindi, con un'espressione che evoca chiaramente l'istituto del "rinvio" in sede civile quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., comportando cioè che la fase successiva non si presenti autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenti - sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili - la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale.*

Se così non fosse ed ogni legame con lo svolgimento del processo penale e, quindi, anche con lo svolgimento in esso dell'azione civile, si dovesse intendere reciso e l'unico effetto della cassazione penale della sentenza di proscioglimento fosse, pertanto, quello - certamente discendente dall'art. 622 c.p.c. - di sottrarre il giudizio su detta azione al vincolo del giudicato che altrimenti deriverebbe dalla statuizione assolutoria agli effetti penali, il legislatore del codice di procedura penale del 1989 non avrebbe evocato ed usato la tecnica del rinvio, ma avrebbe disciplinato la sorte dell'azione civile in altro modo, cioè prevedendo ch'essa potesse esercitarsi ex novo in sede civile o ivi semplicemente riassumersi.

D'altro canto, nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale del 1930, pur non essendo prevista la cassazione in sede penale della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili sul ricorso della parte civile, ma soltanto - dall'art. 541 c.p.c. - l'ipotesi, pure oggi trasfusa nell'art. 612 c.p.c. ed assoggettata alla stessa regolamentazione, dell'annullamento della sentenza limitatamente alle disposizioni o ai capi riguardanti la parte civile, il meccanismo conseguente alla cassazione in sede penale era sempre quello del rinvio ed a proposito di esso questa Corte aveva avuto modo di precisare che "il giudizio di rinvio, che venga disposto, a norma dell'art.

¹³⁵ Cass. civ., sez. III, 9/08/07, n. 17457, in Giust. civ. Mass. 2007, 9.

541 cod. proc. pen., a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza penale, è regolato dai principi fissati dall'art. 394 cod. proc. civ., ivi incluso il divieto per le parti di nuova attività assertiva o probatoria, che non si renda necessaria in conseguenza della pronuncia di Cassazione" (Cass. n. 4353 del 1985).

Non è dubbio, dunque, che la sentenza impugnata in questa sede debba essere considerata come una sentenza pronunciata in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 e ss.”¹³⁶ c.p.c. .

Inoltre è stato evidenziato, per un verso, come sia “*inammissibile la designazione di un diverso giudice di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la cui competenza è funzionale e inderogabile, restando ferma soltanto la possibilità che la stessa Corte di cassazione possa intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale nell'indicazione della tipologia di ufficio o del luogo del giudice designato*”¹³⁷, per altro verso, che il “*giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli art. 392 ss. c.p.c.*” “*ivi incluso il divieto per le parti di nuova attività assertiva o probatoria, che non si renda necessaria in conseguenza della pronuncia di Cassazione*” come espressamente statuito dall'art. 394, co. III, c.p.c.¹³⁸.

Quanto al *dies a quo* entro cui compiere siffatta riassunzione, è stato altresì postulato che, “*nel caso in cui la Corte di cassazione annulli ai soli effetti civili, una decisione penale il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall'art. 392 c.p.c.*”¹³⁹ ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice del

¹³⁶Cass. civ., sez. III, 9/08/07, n. 17457, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 9.

¹³⁷Cass. civ., sez. III, 9/08/07, n. 17457, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 9.

¹³⁸Secondo cui: nel “*giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione*”.

¹³⁹Il quale, nell'attuale formulazione, stabilisce quanto segue: “[I]. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione. [II]. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.

rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza”¹⁴⁰.

A questo riguardo, è stato evidenziato che l’ *“art. 392 c.p.c. non può dunque che considerare la pubblicazione della sentenza civile (di cassazione con rinvio), essendo estraneo al suo orizzonte l’istituto dell’annullamento con rinvio di cui all’art. 541 del previgente codice di procedura penale (cui corrisponde il conforme disposto del vigente 622 c.p.p.)”*¹⁴¹ proprio poiché *“la questione interpretativa posta dall’art. 392 c.p.c. in rapporto all’art. 541 c.p.p. previgente e con riferimento alla decorrenza del termine annuale di riassunzione non può essere risolta con l’applicazione dei canoni ermeneutici letterali e logici, ma esige il ricorso alla analogia sul fondamento della ratio della norma di cui allo stesso art. 392 c.p.c. che regola il collegamento tra due fasi del processo civile - il passaggio dal giudizio di legittimità a quello di rinvio - e onera le parti della osservanza di un termine decadenziale”*.

Sarebbe però opportuno, per dovere di chiarezza normativa, inserire all’interno dell’art. **622 c.p.p.**, una disposizione legislativa del seguente tenore: *“Nel caso in cui si proceda al rinvio, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura civile”*.

In conclusione, la norma giuridica in commento dispiega, a parere di chi scrive, una rilevanza nevralgica nel nostro ordinamento giuridico siccome rappresenta un chiaro punto di collegamento tra il sistema processuale penale e quello processuale civile.

Sarebbe opportuno dunque, pure alla luce dei rilievi formulati dalle Sezioni unite nella sentenza n. **40109**, modificare questa disposizione legislativa al fine di:

- tipizzare, con maggior rigore descrittivo, le decisioni rispetto alle quali è consentito il rinvio al giudice civile;
- rendere più chiaro come debba avvenire questo rinvio.

¹⁴⁰Cass. civ., sez. III, 21/12/99, n. 14384, in Giust. civ. Mass. 1999, 2596.

¹⁴¹Cass. civ., sez. I, 12/06/97, n. 5287, in Giust. civ. Mass. 1997, 972.